



COMUNE DI ACI CATENA
PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITA' E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI

(approvato con delibera del Commissario Straordinario n. del)

**TITOLO I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento**
- Art. 2 – Gestione del servizio delle pubbliche affissioni**

**CAPO II
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'**

- Art. 3 – Tipologia dei mezzi pubblicitari**
- Art. 4 - Definizione delle tipologie pubblicitarie**
- Art. 5 - Modalità di installazione**
- Art. 6 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità**
- Art. 7 - Autorizzazioni per pubblicità permanente**
- Art. 8 - Decadenza e revoca della autorizzazione – Rinuncia – Sanzioni**
- Art. 9 - Dichiarazione**

**CAPO III
DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- Art. 10 – Generalità**
- Art. 11 – Affissioni – Prenotazioni – Registro cronologico**
- Art. 12 – Criteri e modalità per l'espletamento del servizio**

**CAPO IV
IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

- Art. 13 – Criteri generali**
- Art. 14 – La pubblicità esterna**
- Art. 15 – Gli impianti per le pubbliche affissioni**

TITOLO II **DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE** **AFFISSIONI**

CAPO I **DISCIPLINA GENERALE**

- Art. 16 – Applicazione dell'imposta e diritto**
- Art. 17 – Classificazione**
- Art. 18 – La deliberazione delle tariffe**

CAPO II **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – DISCIPLINA**

- Art. 19 – Presupposto dell'imposta**
- Art. 20 – Soggetto passivo**
- Art. 21 – Modalità di applicazione dell'imposta**
- Art. 22 – Pagamento dell'imposta**

CAPO III **IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – TARIFFE**

- Art. 23 – Tariffe**
- Art. 24 – Pubblicità ordinaria**
- Art. 25 – Pubblicità ordinaria con veicoli**
- Art. 26 – Pubblicità con veicoli dell'impresa**
- Art. 27 – Pubblicità con pannelli luminosi**
- Art. 28 – Pubblicità con proiezioni**
- Art. 29 – Pubblicità varia**
- Art. 30 – Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari esterni**
- Art. 31 – Imposta sulla pubblicità – Riduzioni**
- Art. 32 – Imposta sulla pubblicità – Esenzioni**

CAPO IV **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – TARIFFE**

- Art. 33- Tariffe – Applicazioni e misura**
- Art. 34- Tariffa – Riduzioni**
- Art. 35- Diritto – Esenzioni**

TITOLO III
SANZIONI – CONTENZIOSO – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

SANZIONI E INTERESSI

Art. 36 - Sanzioni amministrative per le violazioni tributarie

Art. 37- Sanzioni amministrative

Art. 38 - Contrasto e repressione dell'abusivismo – Definizione bonaria degli illeciti

Art. 39 – Norme transitorie ed adattamenti dei mezzi pubblicitari esistenti

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 -Disposizioni finali

TITOLO I DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio del Comune di Aci Catena della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.

2 Stabilisce, in particolare, le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sul diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, dal vigente Codice della Strada, dal vigente Regolamento di esecuzione al codice della strada e al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 2- Gestione del servizio delle pubbliche affissioni

1 L'Amministrazione comunale provvede all'organizzazione e gestione del servizio delle pubbliche affissioni nel rispetto, oltre che della normativa di settore vigente, anche del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari assicurando la realizzazione delle sue prescrizioni;

2 La scelta della forma di gestione del servizio delle pubbliche affissioni è operata in ogni caso dalla Giunta Municipale secondo le previsioni dell'art. 112 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché di quelle di cui all'art. 52 e 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e succ. mod. ed integrazioni;

3 Nel caso di gestione del servizio in concessione, il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi propri della gestione del servizio con riferimento esclusivamente alle pubbliche affissioni. È esclusa dal regime concessorio la pubblicità esterna, la sua regolamentazione e la relativa imposta sulla pubblicità;

4 Qualora il Comune non provveda all'affidamento a terzi, deve essere designato un Funzionario Responsabile cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il Funzionario Responsabile designato sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi ed dispone i rimborsi;

5 L'Ente locale è tenuto a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - il nominativo del Funzionario Responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

CAPO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 3 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

1 Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi vigenti, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti, nonché dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;

2 Le tipologie dei mezzi pubblicitari, in riferimento alle disposizioni di cui al D. L.vo n. 507/1993 e succ. mod. ed integrazioni, nonché a quelle contemplate dal Piano generale degli impianti pubblicitari, sono così classificate:

2.1 pubblicità ordinaria: effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai punti successivi;

2.2 pubblicità effettuata con veicoli;

2.3 pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni : caratterizzata dall'uso di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile o effettuate su schermi o pareti riflettenti;

2.4 pubblicità varia effettuata:

a) con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze;

b) da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa la pubblicità effettuata su specchi d'acqua;

c) con palloni frenati e simili;

d) mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;

e) a mezzo apparecchi amplificatori e simili.

Art. 4- Definizione delle tipologie pubblicitarie

1 Si definisce mezzo pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività.

I mezzi pubblicitari si classificano in:

a) cartelli;

b) insegne d'esercizio;

c) altri mezzi pubblicitari.

2 Con il termine "altri mezzi pubblicitari" si individua qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività riferito ai seguenti manufatti:

- preinsegna;

- striscione, locandina e stendardo;

- segno orizzontale reclamistico;

- impianto pubblicitario di servizio;

- impianto di pubblicità o propaganda.

3 Per una puntuale definizione dei singoli mezzi pubblicitari si fa espresso rinvio al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 5- Modalità di installazione

Nella messa in opera dei mezzi pubblicitari oltre alle indicazioni contenute nell'art. 23 del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 (di seguito indicato Codice della Strada) e negli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (di seguito indicato Regolamento di esecuzione al codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere osservate anche le seguenti indicazioni:

- a) tutti i mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici;
- b) devono avere sagoma regolare, evitando di generare confusione con la segnaletica stradale;
- c) le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi;
- d) dovrà essere adottata particolare cautela nell'uso dei colori, specialmente il rosso e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni;
- e) il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari non dovrà costituire sfondi di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo e dovrà evitare di limitarne la percettibilità;
- f) la croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso;
- g) è vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- h) nella disposizione delle insegne di esercizio sugli edifici esistenti dovranno essere rispettate le norme previste dal regolamento edilizio comunale.

Art. 6- Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità

1 Nell'ambito dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso della Soprintendenza di Catania, secondo quanto disposto dall'art. 153 del D. L.vo 22 gennaio 2004 n. 42.

2 Nell'ambito dei luoghi sottoposti a vincolo monumentale e sugli altri beni culturali di cui all'art. 10 del D. L.vo 22 gennaio 2004 n. 42 non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso della Soprintendenza di Catania, di cui all'art. 49 del D. L.vo 42/2004. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici, sottoposti a vincolo, e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3 Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici ed informazione di cui agli art. 131 (segnali di località e di localizzazione), art. 134 (segnali turistici e di territorio), art. 135 (segnali utili per la guida) e art. 136 (segnali che forniscono indicazioni di servizi utili) del Regolamento di esecuzione al Codice della strada.

4 Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del vigente Codice della Strada, secondo le norme stabilite dal Regolamento di esecuzione.

5. All'interno del centro storico, da considerarsi zona di pregio e di valore storico ambientale, il Piano generale degli Impianti stabilisce limiti particolari alla installazione di cartelli, preinsegne, segni orizzontali reclamistici ed impianti di pubblicità o propaganda, sia con riferimento alle dimensioni che alla tipologia strutturale degli stessi, privilegiando forme, stili e materiali che si intonino con l'ambiente e l'architettura degli edifici ivi presenti. Per l'applicazione della presente norma si fa riferimento alla delimitazione del centro storico prevista dal Piano Regolatore Generale.

6 E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli, nonché mediante la loro apposizione su veicoli in sosta. Alle attività commerciali ed a tutti gli enti con scopo di lucro è consentita la distribuzione di materiale pubblicitario da porre, in via esclusiva, nelle cassette postali, previa autorizzazione dell'autorità comunale e versamento del relativo tributo; da tali limitazioni sono escluse le attività di volantaggio di soggetti ed enti senza scopo di lucro (divulgazione di informazioni politiche) nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali relative agevolazioni. E' vietata collocazione di stendardi e gonfaloni sui palinodi della pubblica illuminazione.

7. All'interno del centro storico è vietata l'installazione di insegne di qualsiasi genere sporgenti dal muro a bandiera. E' tuttavia consentito, sempre nel centro storico, di apporre insegne a bandiera quando queste interessino esercizi di generi di monopolio, posti di pronto soccorso, farmacie e di pubblico interesse, limitatamente ai mezzi pubblicitari che riproducono il logo dell'attività in questione.

8. La pubblicità effettuata mediante striscioni (da non apporsi direttamente sugli alberi o piante del patrimonio comunale), posti trasversalmente alle vie o piazze, è consentita in via temporanea, quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale e per manifestazioni sportive, artistiche, culturali e promozionali organizzate dall'Amministrazione comunale.

Art. 7- Autorizzazioni per pubblicità permanente

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli, insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili nell'interno e fuori dei centri abitati, che è soggetto alle disposizioni stabilite nel Piano Generale degli impianti e non in contrasto alle disposizioni previste dal Nuovo Codice della strada.

2. L'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione è il Settore Tributi del Comune, previo rilascio nulla osta da parte dell'Ufficio Urbanistica e Polizia Locale.

Art. 8- Decadenza e revoca della autorizzazione – Rinuncia - Sanzioni

1. Sono cause di decadenza:

a) - la violazione delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'atto autorizzativo, nel caso di recidiva biennale;

b) - la violazione delle norme di legge e regolamentari in materia di installazione dei mezzi pubblicitari;

c) - il mancato pagamento dell'imposta.

2 Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza l'imposta già corrisposta non è soggetta a restituzione.

3 L'autorizzazione per la installazione dei mezzi pubblicitari è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale.

4 Nel caso di revoca, l'Amministrazione restituirà l'imposta già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.

5 Nei casi di decadenza o revoca dell'autorizzazione, il soggetto autorizzato è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari ed al ripristino dei luoghi ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 54 del Regolamento di esecuzione al Codice della strada.

6 Il soggetto autorizzato può rinunciare agli effetti della stessa autorizzazione con apposita domanda in carta libera. Se si tratta di pubblicità a carattere permanente la stessa va presentata all'Ufficio competente entro il 31 dicembre dell'anno in corso, con conseguente sua cancellazione a partire dal successivo anno solare. Nel caso di pubblicità temporanea la domanda va presentata entro 10 giorni dalla data di effettuazione. La rinuncia non dà comunque diritto al rimborso della relativa imposta.

7. L'installazione di mezzi pubblicitari, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 7 del presente regolamento, è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, stabilite dall'art. 23 del Codice della strada e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9- Dichiarazione

1. Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 7, il soggetto passivo dell'imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi, la dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è esente da bollo (art. 5 del D.P.R. 642/1972).

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti modifica dell'imposizione. Quando dalla stessa risulti dovuta l'integrazione dell'imposta pagata per lo stesso periodo, è allegata l'attestazione del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da parte del Comune, questo provvede, dopo le necessarie verifiche, entro 90 giorni, senza spese per l'utente.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verificano modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli e con pannelli luminosi di cui agli artt. 12, 13 e 14 D.Lgs. n. 507/1993 e succ. mod. ed integrazioni, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO III DISCIPLINA DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 10- Generalità

1 Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dall'art. 15 del presente Regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

2 I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D. L.vo n.507/1993 e succ. mod. ed integrazioni.

3 La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti.

4 I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

5 I manifesti di natura commerciale trovano collocazione negli spazi di cui all'art. 15, comma 3, lettera b) del presente Regolamento, nei limiti della capienza degli stessi.

6 I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'articolo sopra richiamato sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 12 del D. L.vo n. 507/1993, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto.

7. Verificandosi per duranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi il Comune o il concessionario – nel caso di gestione del servizio in concessione - può disporre la temporanea deroga dai limiti stabiliti per ciascuna classe dall'art. 15. Se nel prosieguo del tempo si confermano le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 11-Affissioni -Prenotazioni - Registro cronologico

1 L'affissione s'intende prenotata secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento – al Protocollo generale comunale o al concessionario in caso di concessione del servizio a terzi - della commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.

2 Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile del servizio o il concessionario tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.

3 Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.

4 Le commissioni di manifesti non possono contenere richieste di affissioni che superano la durata di giorni 11 consecutivi, nel caso di manifesti di formato fino a cm. 70 x 100, fatta eccezione per i manifesti per i quali il maggior termine sia obbligatorio per disposizioni di legge. Qualora venga richiesta la ripetizione dell'affissione, deve intercorrere tra l'una e l'altra un intervallo di almeno giorni 1.

Art. 12- Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima della data dalla quale l'affissione deve avere inizio.

2 Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione di servizio.

3 Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico di cui all'art. 11.

4. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, con la data della scadenza prestabilita.

5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta l'ufficio comunale provvede a darne tempestiva comunicazione al committente.

6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.

7. Nei casi di cui al comma 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o, nel caso di gestione in concessione, il concessionario, provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento.

I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 15 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso di diritto.

8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso, la metà del diritto dovuto.

9. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

10. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non sono ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro preavviso.

11. Nell'ufficio comunale saranno costantemente disponibili, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

a) le tariffe del servizio;

b) l'elenco, ove possibile, degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;

c) il registro cronologico delle commissioni.

12. Le disposizioni previste dal D. L. n. 507/1993 e succ. mod. ed integrazioni e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

CAPO IV IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 13- Criteri generali

1 La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune di Aci Catena in conformità al presente Regolamento, al Piano Generale degli impianti pubblicitari, al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione, in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D. L.vo n. 507/1993 e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2 Il Piano Generale degli impianti pubblicitari, verrà approvato con successiva deliberazione da parte della Giunta Municipale.

3 Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario, per motivi di riordino ambientale, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse.

4 Su segnalazione debitamente motivata e presa acquisizione dei relativi pareri formulati dai competenti Servizi di Polizia Locale e del Territorio, la rimozione o lo spostamento sono assunti con apposito provvedimento del Dirigente preposto alla responsabilità degli uffici tributari.

5 Il Piano Generale degli Impianti può essere adeguato o modificato ogni qualvolta si renda necessario a seguito di variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo dell'abitabilità e di ogni altra causa rilevante che venga illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art. 14-La pubblicità esterna

1 Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari definirà specificatamente le tipologie degli impianti pubblicitari, individuandone altresì i criteri da seguire per la loro installazione;

2 Per la loro esatta collocazione è stata, altresì, prevista la suddivisione del territorio in tre zone (*zona A, zona A1 e zona B*)

3 Alla pubblicità, in generale, sono attribuiti complessivamente **mq. 1.988,73 di superficie**, la cui suddivisione sarà analizzata nel Piano Generale degli Impianti pubblicitari;

4 Al fine di evitare situazioni di monopolio od oligopolio nessun soggetto può essere titolare di impianti che complessivamente superano il **7%** della superficie totale attribuita alla pubblicità esterna. Ulteriori assegnazioni ai medesimi titolari di impianti, verranno presi in considerazione dai responsabili dei settori, in relazione al numero complessivo delle istanze pervenute, dando priorità alle aziende che non hanno mai avuto assegnato alcun impianto pubblicitario.

5 Le autorizzazioni hanno validità per un periodo di anni tre, sono rinnovabili e sono intestate al soggetto richiedente. Su ogni impianto autorizzato deve essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare, una targhetta di identificazione in alluminio, posta in posizione facilmente accessibile, recante i seguenti dati: Amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero autorizzazione, localizzazione, data di scadenza.

6 All'interno dei centri abitati, i cartelli, se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza a fabbricati, o comunque ad una distanza non inferiore a m. 1,00 dalla carreggiata, possono essere installati in deroga alle distanze minime stabilite all'art.51, comma 4, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada.

Tali deroghe sono consentite nei limiti di quanto espressamente stabilito dall'art. 51 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada:

- a) - All'esterno dei centri abitati, i cartelli, se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza a fabbricati, o comunque ad una distanza non inferiore a m. 3,00 dalla carreggiata, possono essere installati in deroga alle distanze minime stabilite all'art. 51, comma 2, del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n. 495), ad eccezione delle distanze minime dalle intersezioni;
 - b) - Nel caso in cui, la distanza dal ciglio stradale sia inferiore a metri 1,00, l'azienda assegnataria del sito dovrà allocare la struttura all'interno della sezione del muro di pertinenza della sede stradale;
 - c) - Per i cartelli disposti non parallelamente al senso di marcia devono essere rispettate per i centri abitati le distanze minime indicate dall'art. 51, comma 4 punti a), b), e), d), del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e quelle indicate dall'art. 51, comma 2, fuori dai centri abitati;
 - d) - All'interno dei centri abitati i cartelli, salvo quanto stabilito al comma 4, non possono essere installati ad una distanza inferiore a 1,00 metri dalla carreggiata ed ad una distanza inferiore di m. 12,50 da altri cartelli e mezzi pubblicitari;
 - e) - Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia;
 - f) - I cartelli non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento. Gli impianti pubblicitari non possono essere installati a distanza inferiore da una parete finestrate;
 - g) - Fuori dai centri abitati è sempre vietato il posizionamento di cartelli nei punti indicati dall'art. 51, comma 3, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
 - h) - La collocazione è altresì vietata in prossimità di edifici o luoghi di interesse storico o artistico, ai sensi del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n. 42.
- 7). Le autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari non sono, a pena di decadenza, trasmissibili a terzi.

Art. 15- Gli impianti per le pubbliche affissioni

1 Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari definirà gli impianti da adibire al servizio pubbliche affissioni, al fine di garantire l'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e quelle da destinare a messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2 In conformità a quanto dispone il terzo comma dell'art. 18 del D. L.vo n. 507/1993 e succ. mod. ed integrazioni, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni verrà stabilita proporzionalmente al numero di abitanti e, comunque, non inferiore a mq. **15** per ogni mille abitanti.

3 La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. L.vo n.507/1993 e succ. mod. ed integrazioni, è ripartita come appresso indicato:

- a) **25%** della quota complessiva è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuate dal servizio comunale;
- b) **70%** è destinata alle affissioni di natura commerciale, effettuate dal servizio comunale;
- c) **2%** è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati;
- d) **3%** è destinata agli annunci mortuari effettuati direttamente da soggetti privati.

4 Gli impianti per le pubbliche affissioni devono rispondere alle caratteristiche stabilite dal D.P.R. 495/92 e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che, oltre a fornirne la loro puntuale definizione, prevede specificatamente criteri generali e determinate condizioni per la messa in opera dei relativi supporti.

5 La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere rideterminata ogni anno con apposito provvedimento della Giunta Municipale qualora si verificano effettive nuove necessità accertate e motivate a seguito di variazioni della consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che renda necessario il riequilibrio delle superfici precedentemente assegnate.

6 Il Comune ha, altresì, facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.

TITOLO II
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I
DISCIPLINA GENERALE

Art. 16- Applicazione dell'imposta e diritto

1 In conformità alle disposizioni del Capo I del D. L.vo 15 novembre 1993 n. 507 e succ. mod. ed integrazioni e del presente regolamento, la pubblicità esterna è soggetta ad un'imposta e le pubbliche affissioni ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.

2 Ferma restando l'applicazione delle sanzioni stabilite agli artt. 8, 37 e 38 del presente regolamento, ai soli fini del pagamento dell'imposta, i mezzi pubblicitari installati senza autorizzazione sono equiparati a quelli autorizzati.

Art. 17- Classificazione

Il Comune di Aci Catena è classificato, in conformità all'art. 2 del D. L.vo 15 novembre 1993 n. 507 e succ. mod. ed integrazioni, nella classe quarta.

Nell'ipotesi in cui si verificano variazioni della consistenza della popolazione che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, con specifico provvedimento deliberativo ne viene preso atto e disposto l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

Art. 18- La deliberazione delle tariffe

1 Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono determinate entro i termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della determinazione sindacale si intendono prorogate di anno in anno.

2 Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale, entro trenta giorni dall'adozione.

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

Art. 19- Presupposto dell'imposta

1 E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.

2 Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolare autorizzazione.

3 Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni o servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 20-Soggetto passivo

1 Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.

2 E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3 Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente 1° comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

4 Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, avviso motivato di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

Art. 21- Modalità di applicazione dell'imposta

1 L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.

2 L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

3 L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

4 Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

5 L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

6 Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescere l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

7. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati è calcolata sulla superficie complessiva di ciascun impianto nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93.

8 La tariffa per la pubblicità ordinaria e con veicoli è maggiorata del 100% quando è effettuata in forma luminosa o illuminata.

9 Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.

10. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D. L.vo 15 novembre 1993 n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

11. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previa dichiarazione e pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

Art. 22- Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità è allegata alla prescritta dichiarazione. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a quello autorizzato con decreto ministeriale.

2 L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

3 L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a € 1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 30 luglio e 31 ottobre.

4 La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

5 I crediti del Comune relativi all'imposta sulla pubblicità hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore, subordinatamente a quello dello Stato, ai sensi dell'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

CAPO III IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

Art. 23- Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta Municipale entro i termini previsti dal precedente art.18.

Art. 24-Pubblicità ordinaria

1 L'imposta per la pubblicità ordinaria, effettuata con i mezzi di cui all'art. 12 del D.L.vo n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinato con le modalità di cui al precedente art. 21.

2 Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3 Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art. 21.

4 Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha la superficie:

a) superiore a mq. 5,5 e fino a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento.

b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

5 Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

6 Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dall'art. 21.

Art. 25-Pubblicità ordinaria con veicoli

1 L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo.

2 Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dell'art. 12 del D. L.vo n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tal norma previste.

3 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

4 Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a carico di ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

5 Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Art. 26-Pubblicità con veicoli dell'impresa

1 L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:

- al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
- ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatarî che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione i veicoli suddetti;
- secondo la tariffa determinata in conformità all'art. 13, comma terzo, del D. L.vo n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni.

2 Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.

3 Non è dovuta l'imposta per l'indicazione sui veicoli di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale ed dell'indirizzo dell'impresa, purché tali indicazioni siano apposte per non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie di mezzo metro quadrato.

4 L'imposta non è dovuta, altresì, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

5 L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 27-Pubblicità con pannelli luminosi

1 L'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli luminosi oltre analoghe strutture è dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita dal primo comma dell'art. 14 del D. L.vo n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, per la classe di appartenenza del Comune, per anno solare e per metro quadrato di superficie determinata con le modalità di cui all'art. 21 del presente regolamento.

2 Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

3 L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art. 28- Pubblicità con proiezioni

1. Per la pubblicità realizzata con proiezioni luminose o cinematografiche e diapositive, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica l'imposta secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 14 del D.Lgs. n. 507/1993 e succ. mod. ed integrazioni, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al precedente comma.

Art. 29-Pubblicità varia

La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:

- con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze è dovuta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 10 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal primo comma, dell'art. 12, comma 1, del D. L.vo n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni.

La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità di cui all'art. 21 del presente regolamento. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario;

- con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art. 15, secondo comma, del D. L.vo n.507/93;

- in forma ambulante, con le limitazioni stabilite dal precedente art. 6, comma 7, del presente regolamento, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del D. L.vo n. 507/93;

- a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuta per ciascun punto fisso di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal comma 5 dell'art. 15 del D.L.vo n. 507/93.

Art. 30- Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari esterni

1. I mezzi pubblicitari esterni di cui all'art. 14 del presente regolamento, aventi la misura di cm. 600x300, in sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità, possono essere assoggettati al pagamento di un canone in base a tariffa, secondo quanto stabilito dall'art. 62 del D. L.vo 446/1997.

2. La determinazione della tariffa è fissata con provvedimento della Giunta Municipale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso. In caso di mancata adozione della deliberazione le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

3. La Giunta nella determinazione della tariffa deve attenersi a criteri di ragionevolezza e gradualità, tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, nonché dell'impatto ambientale.

4. La tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non deve eccedere la misura stabilita dall'art. 62, comma 2 lett. d) del D. L.vo 446/1997 e successive modificazioni, che in atto è fissata nella maggiorazione massima del 25 per cento dell'imposta sulla pubblicità.

5. La tariffa dei mezzi pubblicitari installati su aree private è ridotta di un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici. In tal caso il canone applicato al mezzo pubblicitario non può essere inferiore alla imposta sulla pubblicità stabilita ai sensi del D. L.vo 507/1993.

6. Il mancato pagamento del canone, previa comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dell'autorizzazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall'art. 24, comma 2, del D. L.vo 507/1993 e la sanzione accessoria della immediata copertura della pubblicità. La rimozione dell'impianto è eseguita dopo la definizione del procedimento di revoca dell'autorizzazione.

7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni stabilite agli artt. 8, 37 e 38 del presente regolamento, ai soli fini del pagamento del canone, i mezzi pubblicitari installati senza autorizzazione sono equiparati a quelli autorizzati.

Art. 31-Imposta sulla pubblicità-Riduzioni

1 La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà, secondo quanto disposto dall'art. 16 del D.L.vo n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, per le fattispecie qui di seguito elencate :

- a) pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, dachunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- c) pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2 I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nelladichiarazione di cui all'art. 9 del presente regolamento e sottoscritta dallo stesso interessato. Il Funzionario responsabile può invitare, qualora occorra, il soggetto passivo a presentare all'Ufficio comunale, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovare i requisiti autocertificati, fissando un congruo termine per adempiere.

L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

3 I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma devono essere verificati direttamente dall'ufficio comunale attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro fac-simili. Quando ciò non sia possibile, il soggetto passivo, in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 32-Imposta sulla pubblicità-Esenzioni

1 Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi nonché i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione ed utilizzazione dei servizi di pubblica utilità e gli avvisi riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
- c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
- d) la pubblicità - escluse le insegne relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche - esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio, nonché le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopo di lucro;

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;

i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a trecento centimetri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a trecento centimetri quadrati, l'imposta è dovuta per la superficie eccedente quella di esenzione. Nel caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui sopra.

2 Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese registrate presso la Camera di Commercio o dalle iscrizioni presso altre pubbliche amministrazioni.

3 L'esenzione dall'imposta prevista dalla lettera g) del comma 1 compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

4 I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare in visione all'ufficio comunale pubblicità idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

CAPO IV
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TARIFFE

Art. 33- Tariffe-Applicazioni e misura

1 Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.

2 Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

3 Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art. 19 del D.L.vo n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.

4 Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento.

5 Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.

6 Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.

7 Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

8 Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione avvenga in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

9 Per quanto concerne il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni, esso deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o direttamente presso la Tesoreria Comunale e, nel caso di affidamento in concessione, al suo concessionario mediante conto corrente postale.

Art. 34- Tariffa - Riduzioni

1 La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione dall'art. 21 del D.L.vo n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni.

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali.

d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

2 I requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle lettere b), c) e d) sono accertati e verificati con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 31 del presente Regolamento.

3 Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza .

4 La presenza all'interno del manifesto di eventuali sponsor o altre diciture o logotipi a carattere commerciale, relativamente alle fattispecie previste dall'art. 20 del D.L.vo n. 507/93, mantiene la riduzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore a 300 centimetri quadrati.

Art. 35- Diritto - Esenzioni

1 Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

2 Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita ~~in base alle~~ ~~regole~~ ~~regionali~~, le norme statutarie, le disposizioni regolari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi delle leggi vigenti in materia.

3 Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

4 Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

TITOLO III
- SANZIONI - CONTENZIOSO -
- DISPOSIZIONI FINALI -

Art. 36- Sanzioni amministrative per le violazioni tributarie

1 Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 9 del presente regolamento si applicano, nei confronti del soggetto passivo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, comma 1, del D.L.vo n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni.

2 Per l'infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 9 del presente regolamento si applicano, nei confronti del soggetto passivo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, comma 2, del D.L.vo n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni.

Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione stabilita al secondo capoverso dell'art. 23, comma 2, del D.L.vo n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni.

3 Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione nella misura ridotta sopra indicata.

Art. 37- Sanzioni amministrative

1 Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Finanze, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2 Per le violazioni punite con una sanzione amministrativa pecuniaria si osservano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981 n. 689, mentre, per le violazioni alle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative.

3 La violazione delle norme di questo regolamento e del piano generale degli impianti, nonché di quelle contenute nei provvedimenti di installazione, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 24, comma 2, del D.L.vo n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel verbale di accertamento dell'illecito o in quello successivo di rimozione, con il quale si applica la sanzione accessoria; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

4 Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso.

5 I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati, a cura degli agenti accertatori, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; il verbale di sequestro è soggetto alla convalida nelle forme di rito stabilite dalla legge 689/1981 e del DPR 571/1982. Nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

6 I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

7 Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove comminabile.

Art. 38- Contrasto e repressione dell'abusivismo - Definizione bonaria degli illeciti

1 Ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, è consentita la definizione bonaria degli illeciti sino all'adozione dell'ordinanza ingiunzione prevista dall'art. 18 della legge 689/1981. La presentazione di ricorsi amministrativi o in opposizione, avverso i verbali di accertamento per la installazione di impianti abusivi, è circostanza preclusiva per la richiesta di definizione bonaria. Il funzionario di vigilanza responsabile del procedimento sanzionatorio può definire il procedimento in via bonaria, applicando per ciascun impianto abusivo la sanzione amministrativa pecuniaria edittale minima ridotta della metà, sempre che il responsabile dell'illecito rimuova l'impianto, ripristini lo stato dei luoghi e dimostri di aver pagato l'imposta sulla pubblicità sin dal 1° gennaio dell'anno corrente o dell'accertamento, se precedente.

2 Al fine di favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo è, altresì, consentita la definizione bonaria degli accertamenti ed el contenzioso in materia di imposta sulla pubblicità. Il Funzionario responsabile dell'ufficio tributi, di cui all'art. 2, comma 4, del presente regolamento, ovvero il concessionario, definisce i predetti procedimenti in via bonaria, su richiesta della parte, se stessi non siano già definitivi, applicando sanzioni ridotte della metà e fermo restando il pagamento originario dell'imposta, se dovuto.

3 Le somme introitate per effetto della definizione bonaria dei procedimenti sono specificatamente utilizzate per il recupero e la riqualificazione dell'arredo urbano, nonché per la manutenzione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni.

Art. 39- Norme transitorie ed adattamenti dei mezzi pubblicitari esistenti

1 I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti e non rispondenti alle disposizioni degli stessi, devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore dei predetti regolamenti, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, previa istanza da presentare all'ufficio tecnico comunale. E' fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata, qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento.

2 Tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 6, del DPR 495/1992, decadono di validità alla scadenza del termine stabilito al comma precedente. Le autorizzazioni, previa richiesta scritta del titolare secondo le prescrizioni dell'art. 7 del presente regolamento, sono rinnovate a condizione che gli impianti siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento e del piano generale degli impianti o perché resi conformi a seguito di spostamento, secondo le norme stabilite al successivo comma 4. La mancata approvazione o adeguamento dell'impianto comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 24 del D. L. n. 507/1993 e la rimozione dell'impianto.

3 Il procedimento finalizzato all'adeguamento dell'impianto può essere promosso d'ufficio. In tal caso il titolare dell'impianto, ove intenda mantenere il mezzo pubblicitario, presenta, a pena di decadenza, la relativa istanza e la documentazione, stabilita all'art. 7 del presente regolamento, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento. Il procedimento deve in ogni caso concludersi con provvedimento espresso entro 120 giorni dall'avvio.

4 Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'art. 51 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali).

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40-Disposizioni finali

1. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello precedentemente adottato con specifico atto deliberativo del Commissario Straordinario n. del ed entrerà in vigore dopo l'attuazione del Piano Generale degli Impianti affissionistici.

2 Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.L.vo n. 507/93 e succ. mod. ed integrazioni, del D. L.vo 285/1992, del D.P.R. 495/1992, nonché delle altre norme di legge, statutarie e regolamentari applicabili in materia.